

**ICC ITALIA** **LIVE**  
WEBINAR



**MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 2020**  
**ORE 18.00 - 19.30**

**BREXIT:**  
**A CHE PUNTO SIAMO?**  
FOCUS FISCALITA' ED EXPORT CONTROL



**SANZIONI ECONOMICHE ED EXPORT CONTROL**  
**Avv. MARCO PADOVAN**

## *Brexit: a che punto siamo?*

**31 gennaio 2020 a mezzanotte (CET): il Regno Unito lascia l'Unione europea**

Con l'entrata in vigore dell'accordo di recesso è ora ufficialmente un paese terzo e pertanto non partecipa più al processo decisionale dell'UE

**1° febbraio 2020:** Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'UE e dalla Comunità europea dell'energia atomica (2019/C 384 I/01)



**31 dicembre 2020: termine del periodo di transizione**

Fino a tale data, per cittadini, consumatori, imprese, investitori, sia nell'UE che nel Regno Unito, non cambierà nulla: il diritto dell'Unione si applica ancora al Regno Unito fino alla fine del periodo di transizione

## Brexit: ultim'ora

Ieri, 8 dicembre 2020 alle 14:50 un annuncio congiunto del Vice-Presidente della Commissione, *Maros Sefcovic* e del ministro della giustizia britannico *Michael Gove*, che co-presiedono il Comitato Misto previsto dall' Accordo conferma che è stato raggiunto un accordo di principio tra UK e UE.

Dovrà ora passare all'approvazione del governo britannico e del Consiglio.



- Parte dell'accordo dell'Immacolata sarebbe la rinuncia al Governo britannico alle clausole impugnate dalla UE (aiuti di Stato e controlli nei trasferimenti interni dall'Irlanda del Nord a UK).
- Gli elementi dell'accordo non sono ancora noti e dovranno essere affinati dai servizi per approvazione delle parti entro il 31/12/2020, ma l'impostazione del protocollo sull'Irlanda, che salvaguarda l'accordo del Venerdì Santo 1998, sembrerebbe confermata.
- Pare impossibile essere sul filo di lana a ormai 4 anni e mezzo dal referendum e 4 anni dalla comunicazione di recesso.

La presentazione è basata sul testo dell'Accordo di recesso quale vigente alla data odierna

## Brexit: la questione dell'Irlanda del Nord

- Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito sarà a tutti gli effetti un paese terzo, **con l'eccezione dell'Irlanda del Nord** (Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord allegato all'Accordo di recesso)
- L'Irlanda del nord resta nel mercato comune europeo, per cui si applicano in Irlanda del Nord le norme unionali relative alla circolazione delle merci elencate nell' Allegato 2.
- Il governo Johnson ha presentato il *United Kingdom Internal Market Bill 2019-2021* che è stato considerato dalla UE in violazione del Protocollo sull'Irlanda ed è in preparazione del *No Deal*.



Il Bill è ancora in discussione nel Parlamento inglese (la decisione della *House of Lords* è prevista per il **14 dicembre** dopo la terza lettura della *House of Commons* del 7/12/2020 che ha respinto gli emendamenti dei Lords in senso «europeista»)

# Protocollo sull'Irlanda del Nord

- Per il tema di oggi rileva che nell'Allegato 2 ci sono sia il Reg. 428/2009 (duplice uso) sia le altre norme sull'export control sia le norme sulle sanzioni economiche internazionali merceologiche adottate sulla base dell'art. 215 TFUE
- **Rinvio dinamico:** le modifiche agli atti normativi elencati comprende anche tutte le modifiche degli stessi (art. 13 (3) del Protocollo), mentre per nuove norme unionali che incidano su materie regolate dal Protocollo ci sarà un percorso di adeguamento dall'esito non automatico né scontato (art. 13(4) del protocollo).



Il Regno Unito (*Export Control Joint Unit, parte del Department for International Trade*) resta competente per le autorizzazioni in materia merceologica richieste dalla normativa europea per le esportazioni /importazioni relative all'Irlanda del Nord, ma queste autorizzazioni non “circolano” in Europa (art. 7(3) del Protocollo).

# Sanzioni economiche: la posizione dell'OFSI



Office of Financial  
Sanctions Implementation  
HM Treasury

**Fino al 31 dicembre 2020**

## ***Lo European Union (Withdrawal) Act 2018***

dispone il mantenimento nell'ordinamento britannico di norme dell'Ue in materia di sanzioni

**A partire dal 1° gennaio 2021**

## ***Il Sanctions and Money Laundering Act 2018 (SAMLA)***

è la norma che attribuisce il potere di emettere regolamenti sanzionatori per i seguenti motivi:

- lotta al terrorismo
- ragioni di politica estera
- rispetto del diritto umanitario
- prevenzione della proliferazione di armi di distruzioni di massa

# Sanzioni economiche: cosa ci si può aspettare dal Regno Unito

I cambiamenti più evidenti dipenderanno dalle espressioni della politica estera dell'amministrazione di Boris Johnson



➤ Un atteggiamento più rigido nei confronti della Russia e dei responsabili di gravi violazioni dei diritti umani (analogamente a quello che si prevede accadrà con l'amministrazione Biden negli USA)



➤ Affrancamento dall'UE relativamente alle sanzioni connesse al contrasto verso il terrorismo internazionale attraverso l'adozione del:

- *Counter-Terrorism (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019*
- *Counter-Terrorism (International Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019*

# Sanzioni economiche: le linee guida dell'OFSI e il SAMLA

Le linee guida pubblicate dall'OFSI e il rapporto tra SAMLA e modello statunitense:


- No **extraterritorialità** alla moda USA (art. 21 SAMLA)
- Maggiori automatismi nello **Shadow Listing** (sul modello *"Ofac's 50 Percent Rule"*)
- **licenze generali** per attività sottoposte a misure restrittive, in aggiunta a licenze specifiche già emesse in linea con la normativa UE (anche qui approccio **filo- USA**)
- Maggiore elasticità rispetto alle **norme extraterritoriali USA** (vedi *Lamesa Investments Ltd v. Cynergy Bank Ltd* [2019] EWHC 1877 (Comm))

  
Office of Financial  
Sanctions Implementation  
HM Treasury






# Sanzioni economiche e l'Irlanda nel nord



Sanzioni merceologiche: seguono la normativa UE (Protocollo Irlanda del Nord art 5(4) e Allegato 2). Competenza Export Control Joint Unit), ma le autorizzazioni ECJU non “circolano” in UE



Sanzioni soggettive (congelamento fondi, divieti di viaggio, ecc.): seguono la normativa UK (SAMLA). Competenza **Office for Financial Sanctions Implementation (OFSI)**

Regolamento di Blocco NON sembra applicarsi in Irlanda del Nord

(non è richiamato nell'Allegato 2)

# Sanzioni economiche: incidenza per gli operatori italiani /UE

Principio di territorialità e principio di nazionalità sia UE sia UK quindi “*double allegiance*”



- Necessità di considerare sempre la normativa UK sanzionatoria nelle “*sanctions clauses*” nei contratti e negli strumenti finanziari e nelle procedure di conformità (ICP) per evitare conflitti e rischi
- Necessità di adeguarsi ad entrambe le normative e procedure sia quando convergono sia quando divergono (doppia autorizzazione)
  - Le autorizzazioni UK perdono validità e non sono utilizzabili in UE dal 1° gennaio 2021
  - Le operazioni in corso il 31 dicembre 2020 restano soggette alla normativa autorizzativa precedente (art. 47(1) dell’Accordo di Recesso)
- Possibile problematica relativa al Regolamento di Blocco

# Dual use: cosa accade dal 1° gennaio 2021



Il principio generale è che il Regno Unito è un paese terzo

Regno Unito  
(ma non l'Irlanda del Nord)

entra nell'**Autorizzazione Generale dell'Unione EU001**, così modificando l'Allegato II bis del Reg. 428/2009

- Tutti i beni Allegato I ad eccezione di quelli di cui all'Allegato II octies (Allegato IV [prodotti tecnologia Stealth + MTCR + controllo strategico comunitario]+ prodotti tecnologia GFN, ricino e sassitocina)
- Le autorizzazioni emesse da altri Paesi membri perdono validità in UK dal 31 dicembre 2020

*Export Control Joint Unit (ECJU)*

ha già emesso in aprile 2019 una *Open General Export Licence* parallela alla AGEU001

- Tutti i beni ad eccezione di quelli Allegato II octies
- Autorizzazioni emesse da ECJU perdono validità nella UE dal 31 dicembre 2020, salvo merci in transito



Department for  
International Trade

# Dual use: la questione dell'Irlanda nel Nord

Il tema Irlanda del Nord è la ragione per cui il Reg.(EU) 2019/496 del 25 marzo 2019, approvato prima dell'Accordo di recesso, deve essere sostituito

**La bozza del 27 novembre 2020** dovrà essere approvata entro il 31/12/2020

- E' considerata uno Stato membro quindi libera movimentazione da UE e per UE beni Allegato I salvo beni Allegato IV
- Spedizioni da Irlanda del Nord a UK sono soggette a AGEU 001
- Per i beni All. *Il octies*: l' Art. 6(1) del Protocollo richiede l'autorizzazione, quindi ECJU dovrà darla, poiché il regime di controllo duplice uso deriva da obblighi internazionali

**N.B. Spedizioni da Irlanda del Nord a paesi terzi sono soggette ad autorizzazione:**

- Competenza ECJU, ma autorizzazione non "circola" nella UE
- Eventuale possibile utilizzo di autorizzazioni di altri Paesi UE



# Dual use: impatto sugli operatori italiani/UE

Verificare se i beni da esportare verso UK (non Irlanda del Nord) sono Allegato II *octies*

- *Due Diligence* oggettiva

Se II *octies*

Autorizzazione specifica individuale/globale

Se non II *octies*

AGEU 001

Iscrizione nel “registro dei soggetti che operano con AGEU”



**Farnesina**

Ministero degli Affari Esteri  
e della Cooperazione Internazionale

- art. 12 del D.Lgs. 221/2017

Se Irlanda del Nord

Trasferimento intra-UE (eccetto Allegato IV)

Adempimenti

- Lista riepilogativa delle operazioni entro 30 gg dal semestre solare
- Riferimento dei documenti e dettaglio delle Operazioni
- La documentazione è conservata per 3 anni dalla fine dell’anno in cui si è effettuata l’operazione
- UAMA può revocare l’AGEU

# Materiali d'armamento

Fino al 31 dicembre 2020	A partire dal 1° gennaio 2021
<p><b>«IMPORT»</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ NO autorizzazione all'“import”; tenuta dei registri delle movimentazioni intra-UE</li></ul> <p><b>«EXPORT»</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ NO autorizzazione alle trattative contrattuali</li><li>➤ Autorizzazioni ai trasferimenti intra-UE:<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Autorizzazione generale di trasferimento (anche 'AGT')</li><li>➤ Autorizzazione globale di trasferimento</li><li>➤ Autorizzazione individuale di trasferimento</li></ul></li></ul> <p>➔ le istanze alle trattative contrattuali sono già accettate da UAMA e da SMD a partire dal 1° settembre u .s.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Le licenze globali di progetto (programmi intergovernativi): continuano a mantenere la propria validità anche verso detto Paese in quanto Stato membro della NATO</li><li>➤ <b>Autorizzazioni generali di trasferimento:</b> non saranno più spendibili per i trasferimenti verso il Regno Unito</li><li>➤ <b>Autorizzazioni globali di trasferimento:</b> laddove rilasciate con unica destinazione Regno Unito non potranno più essere utilizzate; verso più paesi compreso il Regno Unito, potranno essere utilizzate solo verso i rimanenti paesi ad esclusione del Regno Unito</li></ul>

# Materiali d'armamento: incidenza per gli operatori italiani

Per tutti i contratti firmati in data successiva al 31/12/2020 sarà necessario acquisire l'autorizzazione alle trattative contrattuali

- **Importazioni:** per importare materiali dal Regno Unito sarà necessario munirsi di autorizzazione d'importazione
- **Esportazioni:** le autorizzazioni individuali continueranno a essere utilizzabili
  - sarà necessario rispettare gli obblighi previsti dagli artt. 19 (Comunicazioni relative a vettori e spedizionieri) e 20 (prova di uscita merce e di avvenuta consegna)
  - verrà meno l'obbligo di registrazione dei trasferimenti intra UE/SEE.



A partire dal 1 dicembre 2020 è già possibile presentare istanze di autorizzazione all'importazione e all' esportazione da/verso il Regno Unito.

Le relative autorizzazioni non saranno spendibili prima del 1° gennaio 2021

# Altre normative UE di *export control* applicabili in Irlanda del Nord

- Reg. 116/2009 Beni culturali
- Reg. 2368/2002 Diamanti grezzi
- Reg. 1236/2005 Tortura e pena di morte
- Reg. 1523/2014 Pelliccia cane e gatto
- Reg. 517/2014 Gas effetto serra
- Reg. 338/1997 Flora e fauna selvatiche
- Reg. 103/2006 Rifiuti (Conv. Basilea)
- Reg. 649/2012 Sostanze chimiche pericolose (Conv. Rotterdam e Stoccolma)
- Reg. 1005/2009 Sostanze che riducono strato ozono (Conv. Montreal)
- Reg. 2017/852 Mercurio (Conv. Minamata)
- Reg. 1946/2003 Sostanze geneticamente modificate (Conv. Cartagena)
- Dir. 2006/117/Euratom Rifiuti radioattivi
- Reg. 111/2005 Precursori di sostanze stupefacenti (Conv. ONU)
- Reg. 258/2012 Traffico illecito di armi da fuoco (Conv. ONU)
- Reg. 2015/479 Regole uniformi per l'export [misure di salvaguardia]





*Grazie per l'attenzione*

Avv. Marco Padovan

[mpadovan@studiopadovan.com](mailto:mpadovan@studiopadovan.com)